

ESTRATTO VERBALE N. 2 DEL COLLEGIO DOCENTI
Seduta 29 settembre 2014 ore 14.30

OMISSIS

Punto n. 16

P.to n.16 Odg: Criteri generali di deroga al tetto delle assenze per la validità dell'anno scolastico

Il DPR 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni", prescrive che *"ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato."* Le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

La Dirigente, ricordando che i criteri generali di deroga al tetto delle assenze per la validità dell'anno scolastico vanno deliberati dal Collegio dei Docenti, ribadisce che il massimo del 25% delle assenze per la validità dell'anno scolastico è riferito alle ore calcolate sul totale di 1056, per l'Istituto tecnico (tranne la classe 1[^]Cat, per la quale il totale ammonta a 1089); per quegli studenti che hanno scelto di allontanarsi dalle lezioni in alternativa all'IRC, il totale dovrà essere diminuito di 33 ore. Per gli studenti del Liceo, invece, il 25% andrà calcolato su un totale di 891 ore per il primo biennio e 990 per gli studenti del 3^o, 4^o e 5^o anno. I motivi di deroga previsti sono: gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato o venerdì come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la chiesa cristiana avventista del settimo giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo stato e l'unione delle comunità ebraiche italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987), motivi famigliari documentati per gli studenti stranieri; il singolo C.d.C. valuterà inoltre di volta in volta altre motivazioni di deroga.

Delibera:

"I criteri generali di deroga al tetto delle assenze per la validità dell'anno scolastico sono: gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato o venerdì come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la chiesa cristiana avventista del settimo giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo stato e l'unione delle comunità ebraiche italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987), motivi famigliari documentati per gli studenti stranieri; inoltre ciascun C.d.C. valuterà di volta in volta altre motivazioni di deroga in relazione alla conoscenza e/o alle documentazioni relative a situazioni particolari presentate dagli studenti".

Il Collegio approva a maggioranza: votanti 72, favorevoli 69, astenuti 3, contrari nessuno.

OMISSIS

Il Segretario
f.to prof. Enrico Medeossi

Il Presidente
f.to dott.ssa Graziella Covre